

ASSOCIAZIONE LUDICA GAMESTORM SIENA

STATUTO

TITOLO 1° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione GameStorm Siena.

Tale denominazione, ove consentito è siglabile in "GS". L'insegna e la ditta possono essere utilizzati come marchio e ove ritenuto necessario registrato secondo le norme vigenti.

L'Associazione ha carattere economico e sociale, è democratica ed apartitica, non ha finalità di lucro.

L'Associazione ha sede in Siena (SI) – Via Pietro Nenni, numero 15, l'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

ART.2 Durata e scopo

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha quale scopo la diffusione e la valorizzazione del gioco da tavolo

In modo dichiarativo ed esaustivo gli obbiettivi dell'Associazione sono quelli di realizzare:

- attività per una diffusione capillare del gioco da tavolo;
- creare un gruppo coeso di persone appassionate di giochi da tavolo
- attività ludiche concernenti il mondo dei giochi da tavolo, come tornei, attività a tema ed eventi;
- organizzazione di una fiera a tema "Games" e "Comics"
- organizzazione di altre attività culturali, sociali e ricreative;
- sostenere le attività locali riguardanti la nostra attività;
- attività promozionali in favore degli associati;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici ed altre Associazioni stipulando convenzioni e richiedendo contributi per le attività sopra descritte
- acquisire sponsorizzazioni private in conformità alle normative vigenti;
- realizzazione di una ludoteca accessibile a tutti

ART. 3 Attività commerciale

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

TITOLO 2° - SOCI, DIRITTO DI VOTO, QUOTE SOCIALI

ART. 4 Requisiti, Soci, diritti e obblighi

Può diventare Socio ogni persona maggiorenne o minore con delega del genitore o di chi ne fa le veci, di buona condotta morale e reputazione personale e professionale, che faccia richiesta di aderire all'associazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

Socio fondatore: sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

Socio onorario: socio a cui l'Associazione stessa desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il Socio onorario può, previa autorizzazione del consiglio direttivo, partecipare alle riunioni del consiglio, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario può essere concessa su proposta di un membro del consiglio direttivo o dall'assemblea dei soci, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta dell'Associazione.

Diritti e doveri del socio onorario:

- Il Socio Onorario ha diritto alla candidatura da consigliere per il rinnovo del consiglio direttivo;
- Può diventare Socio Fondatore;
- Può, facendo richiesta scritta e previa accettazione del consiglio direttivo, assistere alle riunioni del consiglio direttivo;
- Deve impegnarsi attivamente nel portare avanti gli obiettivi dell'associazione;
- Essere disponibile nell'organizzare le attività dell'associazione;

Socio ordinario: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Il socio dovrà rispettare il presente statuto nonché i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, possono essere emanati.

I soci hanno diritto ad un voto ciascuno.

ART. 5 Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio, dovrà essere redatta in forma scritta e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) indirizzo;
- d) e-mail e/o numero telefonico;
- e) firma.

Con la domanda di iscrizione il socio accetta lo statuto dell'Associazione.

Dell'ammissione del socio decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Si è associati in pieno con l'accettazione della domanda e con il versamento della quota sociale.

ART. 6 Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio fondatore si perde:

- Per causa di morte;
- Per dimissioni volontarie in qualsiasi momento;
- Per esclusione: L'unanimità del consiglio direttivo e dei soci fondatori possono sospendere od espellere quei soci fondatori che, per il loro comportamento, rechino grave nocumento alla dignità e correttezza dell'associazione.

La qualifica di socio onorario si perde:

- Per causa di morte;
- Per dimissioni volontarie in qualsiasi momento. Sarà nuovamente inserito fra i soci ordinari.
- Per l'ingiustificata assenza prolungata alle attività dell'associazione: il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà rimuovere il socio dalla carica di socio onorario se per un periodo prolungato non partecipa attivamente all'esercizio dell'attività sociale. Sarà nuovamente inserito fra i soci ordinari.
- per il mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione: il Consiglio Direttivo dell'Associazione con propria deliberazione potrà sospendere od espellere quei soci che, per il loro comportamento, rechino grave nocumento alla dignità e correttezza dell'Associazione. I soci esclusi non avranno diritto ad alcun rimborso della quota associativa.

La qualifica di socio ordinario si perde:

- Per causa di morte;
- per dimissioni volontarie in qualsiasi momento;
- per il mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione: il Consiglio Direttivo dell'Associazione con propria deliberazione potrà sospendere od espellere quei soci che, per il loro comportamento, rechino grave nocumento alla dignità e correttezza dell'Associazione. I soci esclusi non avranno diritto ad alcun rimborso della quota associativa.

ART. 7 Quote sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci in regola con il versamento della quota associativa.

La quota sociale di adesione e quella annuale saranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, e saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale dei soci.

La quota sociale non è rivalutabile e non è rimborsabile.

I soci ordinari hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali ed all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Per il primo anno la quota sociale è fissata in € 6

TITOLO 3° - ORGANI SOCIALI

ART.8 Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente.

ART. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- L'indicazione delle linee strategiche guida per l'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale entro il trenta novembre di ogni anno;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione entro il trenta aprile di ogni anno;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- scioglimento dell'associazione.

ART.10 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro la fine del mese di novembre, per deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale ed entro la fine del mese di aprile sull'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Gli avvisi per le sedute dell'Assemblea dovranno essere inviati almeno tre giorni della convocazione, salvo casi di urgenza dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Tali avvisi potranno essere inviati a mezzo lettera, posta elettronica, o social media ufficiali dell'associazione.

Non possono partecipare all'Assemblea i Soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 11 Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

Il Presidente dell'Associazione è di diritto il Presidente dell'Assemblea. In caso della sua assenza sarà chiamato il Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci ordinari.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti (metà più uno);

in caso di parità prevale il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno tra tutti i soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci ordinari e onorari (metà più uno), è altresì necessario il voto a maggioranza assoluta dei soci fondatori;

Trascorsa un'ora da quella fissata l'assemblea è regolarmente costituita se vi prende parte più di un terzo tra tutti i soci e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 tra i soci ordinari e onorari presenti in assemblea, è altresì necessario il voto a maggioranza assoluta dei soci fondatori.

Per lo scioglimento dell'associazione non è prevista la seconda convocazione e sarà necessario il voto unanime di tutti i soci fondatori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano. Spetta al Presidente la scelta del tipo di votazione.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. E' ammesso il voto per delega, nel limite massimo di una delega per socio.

ART. 12 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile di minimo 3 (tre) a massimo 7 (sette) membri, purché sempre in numero dispari.

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai membri nominati dall'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Allo scadere del mandato dei Consiglieri, l'assemblea dei soci decide sul numero di componenti che dovrà formare il nuovo consiglio direttivo. I Consiglieri verranno individuati tra i soci fondatori e tra i soci onorari, in mancanza di questi verranno scelti tra i soci ordinari.

La votazione dei nuovi membri del consiglio direttivo spetta all'assemblea dei soci, per alzata di mano con maggioranza assoluta (50% più uno dei presenti).

Nel caso del venir meno di uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimi vanno sostituiti secondo le norme previste per la votazione dei nuovi membri del consiglio direttivo.

Può far parte del Consiglio Direttivo chi è associato per almeno un anno o detiene particolari meriti.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce normalmente quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri, o su richiesta, inoltrata al Presidente, da almeno 1/3 dei soci ordinari.

La convocazione è fatta con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti (metà più uno), in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo dopo quattro assenze consecutive ingiustificate, possono essere esclusi qualora il Consiglio Direttivo stesso, a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario per l'interesse dell'Associazione.

ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha il compito:

a) di nominare il Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei voti presenti), il Vicepresidente, il Segretario e conferire ogni altra carica o rappresentanza che si rendesse necessaria;

b) di curare la gestione dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci, ivi compresa l'assunzione di personale dipendente;

c) di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione ed il programma dell'attività sociale (in coerenza con le linee strategiche guida indicate dall'assemblea), il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

d) di provvedere a tutto quanto è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'associazione compreso il reperimento dei fondi;

e) deliberare sull'ammissione dei soci;

f) delibera sull'ammissione dei soci onorari;

g) convocare l'Assemblea generale;

h) determinare il valore delle quote associative da portare all'approvazione dell'Assemblea;

i) nominare eventuali comitati per la realizzazione di iniziative specifiche;

l) di emettere, se lo ritiene opportuno, un regolamento interno dell'Associazione;

m) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

n) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale salvo ratifica nella prima riunione successiva;

p) cerca fonti di finanziamento e sponsor per lo svolgimento delle attività dell'associazione, in conformità alle normative vigenti.

ART.14 Il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio

dispone del potere di firma sociale;

È responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa;

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, nonché dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione e dell'Assemblea generale dei Soci.

Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il Presidente per il disimpegno della normale attività o in caso di assenza sarà coadiuvato dal Vicepresidente o in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 4° - AMMINISTRAZIONE

ART.18 Patrimonio e proventi

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' espressamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano previste dalla legge.

L'eventuale avanzo è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Il patrimonio è costituito da un fondo comune composto da:

- i contributi degli associati, comprese le quote associative annuali e pluriennali;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- le eventuali eccedenze degli esercizi annuali;
- le erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- Le sponsorizzazioni e altre forme di finanziamento
- le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- gli ulteriori marchi e segni distintivi dell'Associazione.

Sono previsti rimborsi spesa per il normale proseguimento dell'attività sociale.

ART. 19 Finanziamento

Le fonti di finanziamento della Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata

ART. 19 Responsabilità

L'associazione si assume la responsabilità finanziaria in merito alle sanzioni amministrative irrogate in conseguenza di violazioni di norme tributarie che i rappresentanti dell'Associazione ed i loro delegati possono commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione non è ovviamente consentita in caso di dolo o di colpa grave (ai sensi D.Lgs n° 472 del 18/12/1997).

TITOLO 5° - SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo con l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria ed a maggioranza assoluta dei voti, è altresì necessario il voto unanime di tutti i soci fondatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ART.21 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle vigenti norme in materia.